Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 353

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Umbria

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 353 DEL 27 DICEMBRE 1980:

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.
Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1981, dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.
Approvazione del modello 770/bis concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1981 quali sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1980.
Approvazione dei modelli 770, 770/A-bis, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/E, 770/F, 770/G e 770/G-1 concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1981 dai sostituti di imposta.

(11250-11251-11425)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 353 DEL 27 DICEMBRE 1980:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1980, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(11442)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **879.**
Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 41-*bis* - (*Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati*). — I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti — o potrebbero esserlo in caso di appello — alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia, il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio — o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello — il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice il cui ufficio è

situato nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 48-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 48-*ter*. - (*Casi di esclusione degli effetti della connessione*). — La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati per i quali la competenza è stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-*bis* non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con più azioni od omissioni. Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato è parte offesa è stato compiuto da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza è determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralità di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-*bis* ».

Art. 3.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-*bis* ».

Art. 4.

L'articolo 60 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 5.

Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati rimessi dalla Corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale.

La disposizione di cui all'articolo 48-*ter* del codice di procedura penale si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano già stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione in applicazione dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **880**.

Estensione alle « portatrici » della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni, sono estesi, con effetto dal 1° gennaio 1979, alle « portatrici » della Carnia e delle zone limitrofe, nate entro l'anno 1905 compreso, che, durante la prima guerra mondiale, abbiano prestato servizio in favore delle truppe operanti in zona di combattimento.

Rimangono validi i benefici già precedentemente concessi dal Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto a far tempo dalla data di concessione.

Art. 2.

Le domande, corredate da opportuna documentazione, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente articolo, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263, devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, tramite il comune di residenza.

Si considerano validamente ripresentate le domande, con le relative documentazioni, sulle quali il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ha espresso un provvisorio giudizio di non accoglimento.

Alle stesse vanno aggiunte, qualora mancanti, le firme autenticate del segretario comunale o di altro impiegato comunale incaricato dal sindaco del comune di appartenenza, in base al secondo comma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

Nei casi in cui, al fine di rendere più esplicitamente documentata la domanda di cui al primo comma del presente articolo, si richiedessero testimonianze di sopravvissuti, esse possono venire rese da due testimoni oculari del tempo avanti il sindaco o un suo delegato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 180 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Istituzione di nuove università statali ».

All'onere di lire 225 milioni relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **881**.

Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato a lire 120 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.

A decorrere dall'anno 1981, l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali nel cui stato di previsione della spesa sarà iscritto, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, il relativo contributo così come rideterminato dalla presente legge.

Art. 2.

All'onere di lire 90 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1979 e 1980 si farà fronte, quanto a lire 60 milioni, a carico e con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi e, quanto a lire 120 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — BIASINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **882**.

Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980.

Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, né delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.

Art. 2.

Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le violazioni indicate negli articoli successivi.

Le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Art. 3.

Sono considerate valide:

1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

2) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980. La stessa disposizione si applica ai certificati dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non sottoscritti in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 dello stesso decreto.

Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente, questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni ed ai certificati indicati nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono pervenuti all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980. Entro gli stessi termini previsti per l'accertamento devono essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni di cui al primo comma.

Sono altresì considerate valide, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 31 agosto 1980:

a) la deduzione degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, effettuata per competenza anziché per cassa, purché regolarmente documentata;

b) le detrazioni per carichi di famiglia, ancorché manchi l'attestazione prevista dal quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, a condizione che le persone cui le detrazioni si riferiscono provvedano a rimuovere la irregolarità entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto.

Art. 4.

Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente articolo 3;

2) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresì ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

3) dall'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

4) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

6) dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:

a) invio della cartella ai contribuenti con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, già previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;

d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;

e) tardiva trasmissione alla ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;

f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

Art. 5.

Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980.

Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 43, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 agosto 1980;

2) dall'articolo 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

per errori di calcolo che abbiano prodotto minor versamento di imposta non superiore a lire ventimila. Non si fa luogo a recupero del tributo.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1979.

Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono state presentate ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono pervenute all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le stesse dichiarazioni non sono ancora pervenute all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.

Art. 6.

Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione del documento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del citato decreto, nonché quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo 7.

La pena pecuniaria prevista dall'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, non si applica altresì nel caso previsto dall'articolo 4, primo comma, n. 5, dello stesso decreto, qualora sia stato omesso il numero di codice fiscale del mittente.

Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è soppresso.

Art. 7.

La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, né a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni.

Art. 8.

Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora gli stessi siano stati registrati nelle scritture contabili previste dal primo comma, lettera *a*) e *b*), dell'articolo 14 e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 9.

Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta.

Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

Art. 10.

Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31.

Art. 11.

I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente l. indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.

Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.

Art. 12.

Ai conferimenti indicati nell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 dicembre 1980 ma non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di accertamento positivo del Comitato interministeriale per la programmazione economica o da quella di scadenza del termine di sei mesi senza che vi sia stata comunicazione di esito negativo, a condizione che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e la relazione al Comitato sia stata presentata entro il 31 dicembre 1980.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. **883**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Art. 1.

Il testo dell'art. 53, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così modificato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;

b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 2.

Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 57. — La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e un triennio.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di venti per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola media superiore.

Art. 58. — Il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1980-81 con il primo biennio.

Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al secondo.

Art. 59. — A partire dall'anno accademico 1981-82 saranno formulate due graduatorie distinte, l'una per gli studenti da iscriversi al primo anno, l'altra per quelli in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 60 e che potranno iscriversi al secondo anno, in aggiunta agli iscritti provenienti dal primo anno e per un numero che in totale non supererà comunque le venti unità, sempre e solo nella eventualità che esista una disponibilità di posti resisi vacanti.

Art. 60. — Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - secondo, terzo e quarto anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - terzo e quarto anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - quarto e quinto anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria (biennale - quarto e quinto anno);
21) parodotologia (biennale-quarto e quinto anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - terzo, quarto e quinto anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venerologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso.

Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualità.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di*:
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti in odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **884.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980 in corso di registrazione con il quale è stata disposta l'istituzione, tra gli altri, dell'insegnamento complementare di traumatologia della strada;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, citato nelle premesse, è modificato nel senso che l'insegnamento di traumatologia della strada muta la denominazione in quella di chirurgia traumatologica della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 370

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1980.

Determinazione del contingente di personale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, transitoriamente assegnato ai ruoli unici statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunto al decreto-legge medesimo, che stabilisce l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, numero 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, concernente il trasferimento alle regioni dei beni e del personale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto, ed, in particolare, l'art. 3, comma terzo, il quale stabilisce che al personale dell'ente non trasferito alle regioni si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla sopra citata legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuto che le procedure relative all'assegnazione del personale ad altri enti pubblici — ai sensi dell'art. 1-*terdecies*, comma terzo, della legge 21 ottobre 1978, numero 641 — si sono concluse con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979 che ha fissato in centoquaranta i posti da coprire presso detti enti;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, ed, in particolare, l'art. 24-*quinquies* aggiunto al decreto stesso — così come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75 — il quale ha sostanzialmente riaperto i processi di mobilità del personale degli enti interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché del personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali;

Considerato, conseguentemente, che, nelle more delle procedure previste dal citato art. 24-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il personale in servizio presso l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, non compreso tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato, in via transitoria, ai ruoli unici di cui allo art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le comunicazioni del legale rappresentante dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti,

addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio numero 399, concernente la delega al Ministro Segretario di Stato senza portafogli per la funzione Pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il personale del soppresso Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare — individuato per carriere come da annessa tabella — è transitoriamente assegnato, per i motivi indicati in premessa, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 9 aprile 1980 e, agli effetti economici, dal 1° maggio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PUMILLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1980
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 281

(*Omissis*).

(11357)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Ricostituzione della commissione mista per l'esame dei problemi della sicurezza connessi con il trasporto dei valori postali a mezzo ferrovia.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto interministeriale del 7 giugno 1979 con il quale è stata costituita una commissione mista di funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti con l'incarico di ricercare, stabilendone anche le modalità di attuazione, una soluzione che consenta la realizzazione rapida ed efficace di opere strutturali sui treni cosiddetti leggeri, al fine di garantire la sicurezza del personale postale, ferroviario e delle Forze dell'ordine, addetto al trasporto ed alla vigilanza dei valori postali;

Ritenuto che sia oportuno estendere l'esame del problema della sicurezza a tutto il trasporto dei valori postali a mezzo ferrovia;

Decreta:

Art. 1.

La commissione mista istituita con decreto del 7 giugno 1979 è soppressa.

La medesima viene sostituita con altra commissione avente i compiti di ricercare soluzioni atte a realizzare le più idonee misure di sicurezza, sia con opere strutturali, sia con provvedimenti organizzativi in ordine al trasporto dei valori postali a mezzo ferrovia.

Ciò, al fine di tutelare il personale postale, ferroviario e delle forze dell'ordine, addetto al trasporto e alla vigilanza dei valori postali.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1 è così composta:

In rappresentanza del Ministero dei trasporti:

ing. Gaetano Spina ed, in sua sostituzione, dott. Stefano Puleo del servizio movimento;

dott. Roberto D'Agostino ed in sua sostituzione rag. Enzo Marconi del servizio commerciale e del traffico;

ing. Rocco Testa ed, in sua sostituzione, p.i. Aldo Butini del servizio affari generali;

ing. Carmine Iannotta ed, in sua sostituzione, p.i. Giancalo Turchi del servizio materiale e trazione;

ing. Raffaello Romei ed, in sua sostituzione, p.i. Luigino Momi, del servizio materiale e trazione;

ing. Fabio Cherubini e, in sua sostituzione, p.i. Lucio Civitarese del servizio materiale e trazione;

ing. Donatello Nardelli e, in sua sostituzione, p.i. Walter Siboni, del servizio materiale e trazione;

ing. Alberto Toros ed, in sua sostituzione, dott. Riccardo Marsala della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in Concessione.

In rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

dott. Francesco Supino, dott. Nicola Canonico, dott. Santolo Cirillo della Direzione generale;

dott. Vito Troccoli, dott. Giampiero Galli e ing. Fulvio Tamburini della Direzione centrale servizi postali.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente d'ufficio Liliana Grottola della Direzione generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare, in relazione a particolari problemi, di volta in volta posti all'ordine del giorno, altri funzionari di entrambi i Dicasteri e del Ministero dell'interno, competenti in materia.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(11364)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione alla «Price Waterhouse S.a.s. di Renzo Latini e Co.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1974, con il quale la società «Revisioni Europa S.p.a.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio della attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto 21 novembre 1978, con il quale la predetta autorizzazione è stata confermata alla « Price Waterhouse S.a.s. di Giuseppe Deiure, Andrea Gargiulo, Renzo Latini, Denis O'Kelly, Paul Mc Mahon, Terry Peter Ryan, Benito Dino Soave, William Silton Teasdale, Antonie Von Gebsattel, Donald Troth William e Lakshmi Chand Khanna », in forma abbreviata « Price Waterhouse S.a.s. di William Bilton Teasdale e Co. », con sede in Roma;

Visto l'atto di modifica dei patti sociali in data 13 marzo 1980;

Visto l'ulteriore atto di modifica dei patti sociali in data 20 maggio 1980, con il quale la predetta società ha modificato la propria ragione sociale in « Price Waterhouse S.a.s. di Giuseppe de Carolis, Roberto Matteo Dunatov, Andrea Gargiulo, Renzo Latini, Denis O'Kelly, Paul Mc Mahon, Emilio Palma, Marko Rus, Terry Peter Ryan e Benito Dino Soave, in forma abbreviata « Price Weterhouse S.a.s. di Renzo Latini e Co. » ed ha trasferito la sede legale da Roma a Milano;

Accertato che la società ha adempieuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio della attività di revisione, rilasciata con i decreti 14 febbraio 1974 e 21 novembre 1978 indicati nelle premesse, è confermata alla società « Price Waterhouse S.a.s. di Giuseppe de Carolis, Roberto Matteo Dunatov, Andrea Gargiulo, Renzo Latini, Denis O'Kelly, Paul Mc Mahon, Emilio Palma, Marko Rus, Terry Peter Ryan, Benito Dino Soave, in forma abbreviata « Price Waterhouse S.a.s. di Renzo Latini e Co. », con sede legale in Milano.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(11365)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Proroga fino al 14 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seal, con sede in Milano e stabilimento a Varese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Seal, con sede in Milano e stabilimento a Varese;

Visti i decreti ministeriali del 17 ottobre 1980 e 25 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 dicembre 1979 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordiario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seal, con sede in Milano e stabilimento a Varese, è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11428)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3044/80 della commissione, del 20 novembre 1980, che rettifica gli importi degli elementi mobili fissati dal regolamento (CEE) n. 2760/80 che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1980 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L. 321 *del* 27 *novembre* 1980.

(304/C)

Regolamento (CEE) n. 3045/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3046/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3047/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3048/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3049/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 3050/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3051/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3052/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina nel Belgio.

Regolamento (CEE) n. 3053/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che precisa il campo d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini di frumento o di segala, fissate dai regolamenti (CEE) n. 1423/80, (CEE) n. 1480/80, (CEE) n. 1633/80, (CEE) n. 1747/80, (CEE) n. 1816/80, (CEE) n. 1854/80, (CEE) n. 1866/80 e (CEE) n. 2599/80.

Regolamento (CEE) n. 3054/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni, della voce 83.07 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3055/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che proroga i regolamenti (CEE) n. 582/78 e (CEE) n. 558/79 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1977 e 1978.

Regolamento (CEE) n. 3056/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3057/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3058/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3059/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3060/80 della commissione, del 26 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 320 *del* 27 *novembre* 1980.

(305/C)

Regolamento (CEE) n. 3061/80 del Consiglio, del 25 novembre 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3062/80 del Consiglio, del 25 novembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3063/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3064/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3065/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3066/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3067/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3068/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3069/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3070/80 della commissione, del 27 novembre 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di burro e di butteroil.

Regolamento (CEE) n. 3071/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3072/80 del consiglio, del 27 novembre 1980, che istituisce un dazio compensativo definitivo nei confronti di taluni tubi di acciaio non legato senza saldature originari della Spagna.

Pubblicati nel n. L 322 *del* 28 *novembre* 1980.

(306/C)

Regolamento (CEE) n. 3073/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3074/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3075/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3076/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3077/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3078/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3079/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3080/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3081/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3082/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3083/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 3084/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 3085/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3086/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° dicembre 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3087/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Regolamento (CEE) n. 3088/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci con comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3089/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3090/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3091/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 3092/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3093/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3094/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3095/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3096/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 3097/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3098/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3099/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1244/80 recante applicazione, all'inizio della campagna 1980/1981, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 3100/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3101/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2666/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 3102/80 della commissione, del 28 novembre 1980, recante diciottesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 e seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1913/69 per quanto concerne i titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 3103/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa per la campagna saccarifera 1979/1980 l'importo del contributo gravante sulla produzione e l'importo che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole da zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3104/80 della commissione, del 28 novembre 1980, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3105/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa alcuni prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1980 al 15 dicembre 1981 nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3106/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2882/80 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi originarie della Cina.

Regolamento (CEE) n. 3107/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina nella Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3108/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro

Regolamento (CEE) n. 3109/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3110/80 della commissione, del 28 novembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifiche al bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 242 del 15 settembre 1980.

Pubblicati nel n. L 324 *del* 29 *novembre* 1980.

(307/C)

Regolamento (CEE) n. 3111/80 del Consiglio, del 27 novembre 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 3112/80 del Consiglio, del 27 novembre 1980, relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi.

Regolamento (CEE) n. 3113/80 della commissione, del 1° dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3114/80 della commissione, del 1° dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3115/80 della commissione, del 27 novembre 1980, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79 e (CEE) n. 1782/80 relativi ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo e dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 3116/80 della commissione, del 1° dicembre 1980, relativo alla fornitura di frumento tenero a Caritas a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3117/80 della commissione, del 1° dicembre 1980, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3118/80 della commissione, del 1° dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 326 *del* 2 *dicembre* 1980.

(308/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 22 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	936,55	936,55	936,55	936,55	936,50	936,50	936,45	936,55	936,55	936,50
Dollaro canadese	786,80	786,80	786 —	786,80	786,51	786,75	787 —	786,80	786,80	786,75
Marco germanico	475 —	475 —	475,50	475 —	475 —	475 —	475,16	475 —	475 —	475 —
Fiorino olandese	436,70	436,80	437,40	436,70	436,29	436,65	436,68	436,70	436,70	436,65
Franco belga	29,519	29,519	29,54	29,519	29,51	29,50	29,47	29,519	29,519	29,50
Franco francese	204,91	204,91	205,10	204,91	205,17	204,90	204,90	204,91	204,91	204,90
Lira sterlina	2196,10	2196,10	2201 —	2196,10	2197,02	2196,10	2199 —	2196,10	2196,10	2196,05
Lira irlandese	1767 —	1767 —	1768 —	1767 —	1760,64	—	1765 —	1767 —	1767 —	—
Corona danese	154,60	154,60	155,25	154,60	154,15	154,55	155,70	154,60	154,60	154,55
Corona norvegese	181,40	181,40	181,60	181,40	181,35	181,35	181 —	181,40	181,40	181,35
Corona svedese	212,75	212,75	212,40	212,75	212,61	212,70	213 —	212,75	212,75	212,70
Franco svizzero	522,18	522,18	520 —	522,18	520,56	522,15	522,15	522,18	522,18	522,15
Scellino austriaco	67 —	67 —	67,05	67 —	66,96	67 —	67,085	67 —	67 —	67 —
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,67	17,50	17,64	17,45	17,60	17,50	17,50	17,45
Peseta spagnola	11,764	11,764	11,74	11,764	11,74	11,75	11,772	11,764	11,764	11,75
Yen giapponese	4,512	4,512	4,53	4,512	4,50	4,50	4,513	4,512	4,512	4,50

Media dei titoli del 22 dicembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,625
» 5,50 % » » 1968-83	87,200
» 5,50 % » » 1969-84	83,250
» 6 % » » 1970-85	80,825
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	85 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,650
» » » » 1- 7-1979/81	99,250
» » » » 1-10-1979/81	99,350
» » » » 1-12-1979/81	98,150
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,200
» » » » 1-10-1979/82	98,650
» » » » 1- 1-1980/82	98 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,100
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,100
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,850
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,875
» » » 12 % 1- 4-1982	95 —
» » » 12 % 1-10-1983	91,625
» » » 12 % 1- 1-1984	91,375
» » » 12 % 1- 4-1984	91,850
» » » 12 % 1-10-1984	91,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1980

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	936,50	Corona danese	154,65
Dollaro canadese	786,90	Corona norvegese	181,20
Marco germanico	475,08	Corona svedese	212,875
Fiorino olandese	436,69	Franco svizzero	522,165
Franco belga	29,494	Scellino austriaco	67,042
Franco francese	204,905	Escudo portoghese	17,55
Lira sterlina	2197,55	Peseta spagnola	11,768
Lira irlandese	1766 —	Yen giapponese	4,512

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980, n. 10.C.N./50.3098/C-80, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile semiautomatico « Walther » mod. G 43, calibro 8 × 57 JS (7,92 × 57) (canna mm 550), prodotto nella Repubblica federale di Germania ed importato dalla ditta The Four Company S.p.a., in Villa Carcina (Brescia), perché « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(11429)

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980, n. 10.C.N./50.2578/C-80, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile semiautomatico « FN » (SAFN) mod. M 1949, calibro 7,92 Mauser (8 × 57), canna mm 589, prodotto in Belgio ed importato dalla ditta Imeri Alberto, in Milano, perché « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(11430)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'« Istituto G. Toniolo di studi superiori », in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto 15 ottobre 1980 del prefetto della provincia di Milano, l'« Istituto G. Toniolo di studi superiori », in Milano, è autorizzato ad acquistare un immobile sito in Milano, in via Lesmi n. 11, per il prezzo complessivo di L. 145.000.000, da destinare ai propri fini istituzionali.

(11366)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1980 rispetto al novembre 1979 risulta pari a più 21,5 (più ventunovirgolacinque).

(11457)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cassano Valcuvia

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato: deliberazione 28 ottobre 1980, n. 1400: comune di Cassano Valcuvia (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 novembre 1978, n. 45).

(11415)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

La prova scritta e la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, avranno luogo nei giorni 27 e 28 gennaio 1981, con inizio alle ore 8,30 presso l'istituto di astronomia, via C. Alberto n. 10, Torino.

(11370)

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, avrà luogo il giorno 19 febbraio 1981, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto tecnico industriale statale, via San Marino, Teramo, mentre la prova pratica avrà luogo nei giorni 20 e 21 febbraio 1981, con inizio alle ore 8,30, presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

(11371)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specializzazione progettazione e disegno tecnico).

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli (specializzazione progettazione e disegno tecnico), indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, avrà luogo il giorno 7 febbraio 1981, con inizio alle ore 8,30, presso la facoltà di ingegneria della Università di Napoli, piazzale Tecchio, Napoli.

(11372)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di emodialisi e nefrologia;

un posto di assistente di fisioterapia e recupero funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(4391/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(4372/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(4373/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(4374/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della clinica otorinolaringoiatrica;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(4375/S)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(4379/S)

OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(4380/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(4381/S)

OSPEDALE « F. FALLACARA » DI TRIGGIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(4382/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di neonatologia;

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto di dermosifilopatia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(4377/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno a:

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(4378/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di aiuto di urologia presso l'ospedale civile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia presso l'ospedale civile di Teramo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(4331/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **61**.

Iniziative di solidarietà a favore di cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalità organizzata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, in attuazione dei principi dello statuto, al fine di concorrere all'ordinato sviluppo civile e sociale del suo territorio ed al mantenimento dell'ordine democratico, nell'ambito delle sue competenze, promuove e coordina iniziative di solidarietà a favore di cittadini colpiti da atti di terrorismo e da gravi atti di criminalità organizzata di rilevante allarme sociale.

Art. 2.

Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la regione Lazio interviene a favore:

a) di cittadini o loro familiari, vittime di atti terroristici;

b) di cittadini colpiti da gravi atti criminosi connessi ad atti terroristici;

c) cittadini o associazioni colpiti da azioni criminose o terroristiche per aver adempiuto al loro dovere civile e democratico.

Art. 3.

Per gli interventi di cui al precedente art. 2 la Regione istituisce un fondo di solidarietà costituito da:

a) stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale;

b) contribuzioni di enti pubblici e privati, di persone singole ed associate.

Art. 4.

Per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 la Regione provvede, mediante l'erogazione di contributi, su richiesta del comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

I danneggiati di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2 o i loro aventi causa, devono, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto, presentare al comune nella cui circoscrizione territoriale è avvenuto il fatto stesso, apposita domanda per la concessione di un indennizzo corredata della documentazione necessaria ai fini della sua determinazione a norma del successivo art. 5, ultimo comma.

Il comune interessato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trasmette alla Regione la domanda stessa e la relativa documentazione, allegando una relazione da cui risulti ogni altro elemento accertabile dal comune stesso, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in ordine di fatto, al danno ed alle altre condizioni attinenti alla determinazione dell'indennizzo. Analoga relazione deve essere allegata alla richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

L'erogazione dei contributi e degli indennizzi è disposta con decreto del presidente della giunta su conforme proposta di una commissione regionale composta dall'assessore competente in materia di servizi sociali o da un suo delegato, che la presiede, e di quattro membri eletti dal consiglio regionale a norma dell'art. 6 dello statuto.

Per gli interventi indicati nel punto *c*) del precedente art. 2 la commissione regionale di cui al comma precedente, richiede alla magistratura o alle forze dell'ordine che hanno svolto le indagini sommarie, le informazioni sulle modalità del fatto, al fine di stabilire se il danno sia conseguenza della collaborazione prestata al cittadino o dall'associazione.

Nella determinazione del contributo e degli indennizzi la commissione deve tener conto della gravità del danno, delle condizioni economiche del danneggiato e della possibilità che il medesima fruisca di altre forme di contributo o risarcimento.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

La copertura della spesa di cui al precedente comma è costituita mediante riduzione in termini di competenza, della somma di lire 250 milioni dal cap. 08996 del bilancio 1980.

La suddetta somma è iscritta in termini di competenza, al cap. 08602 denominato: «Iniziative a favore dei cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalità organizzata» di nuova istituzione.

Per quanto previsto nel presente articolo al bilancio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Cap. 08996. — Fondo globale per i provvedimenti legislativi (spese correnti)	— 250.000.000	—
Cap. 08602 (di nuova istituzione). — Iniziative a favore dei cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalità organizzata	+ 250.000.000	—

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **62.**

Indicazioni per la programmazione socio-sanitaria regionale e spese di sviluppo per l'anno 1980 da sostenere sulla quota spettante alla regione Lazio del Fondo sanitario nazionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-82 la Regione assume come linea di programmazione socio-sanitaria le indicazioni contenute nel progetto di piano socio-sanitario regionale approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 990 del 17 marzo 1980. Tali indicazioni costituiscono la base per l'attività programmatoria delle unità sanitarie locali prevista all'art. 35 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Art. 2.

Per l'anno 1980, tenuto conto delle indicazioni contenute nel disegno di legge concernente l'approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-82 e nel progetto di piano socio-sanitario regionale di cui al precedente art. 1 è approvato l'elenco (allegato *A*) delle spese di sviluppo da sostenere sulla quota del Fondo sanitario nazionale spettante alla regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 giugno 1980.

(*Omissis*).

(10591)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1980, n. **66.**

Autorizzazione alla prosecuzione dei collegamenti automobilistici da parte della società MUA dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del 29 ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 320.000.000, a titolo di corrispettivo per la prosecuzione, dal 1° ottobre 1980 fino al 31 dicembre 1980, da parte della Società mediterranea SS.FF. umbro-aretine, delle sottoindicate autolinee, con i percorsi, i programmi di esercizio, gli orari e le tariffe riferiti all'anno 1979:

1) Città di Castello-Umbertide-Perugia con deviazione per Morleschio, Civitella Benazzone, Villa Pitignano;
2) Marsciano-Papiano-Perugia;
3) Terni-Massa Martana-Perugia;
4) Todi-Cesi-Terni;
5) Montecastrilli-Terni (Polymer);
6) Sangemini-Gabelletta-Terni;
7) Acqualoreto-Terni con deviazione per Castel della Aquila;
8) Portaria-Cesi-Terni.

Alla società di cui al comma precedente, per la gestione delle suddette autolinee, viene corrisposto un importo per autobus chilometri pari alla differenza tra L. 979 e gli introiti corrispondenti, rivalutabile nella misura percentuale dell'incidenza derivante dagli eventuali aumenti del costo del carburante e dei nuovi punti di contingenza sulle paghe del personale adibiti ai servizi di trasporto.

Per l'effettuazione di detti servizi viene riconosciuta una percorrenza complessiva non superiore a chilometri 329.000.

L'importo di cui al primo comma viene corrisposto con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1980, n. 23.

Art. 2.

L'onere di cui al precedente articolo è imputato al cap. 3125 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, la cui denominazione è così modificata:

«Corrispettivo alla Società mediterranea SS.FF. umbro-aretine per lo svolgimento dei servizi automobilistici».

Ad esso si fa fronte con l'apposito stanziamento iscritto nel fondo globale del cap. 6120, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.

A tale bilancio sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni, sia alla competenza che alla cassa:

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 3125 . . . . L. 320.000.000

In diminuzione:

Cap. 6120 . . . . L. 320.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 28 ottobre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 settembre 1980 (atto n. 18) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 ottobre 1980.

(11341)

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 maggio 1979, n. **98**.

Norme concernenti il personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori ENALC, INAPLI e INIASA, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 26 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, compete un trattamento economico pari a quello già spettante a carico degli uffici di liquidazione degli enti di appartenenza, con l'integrazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 32.

Lo stesso personale conserva nei confronti dell'amministrazione regionale lo stato giuridico goduto presso gli enti di provenienza.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del personale già dipendente dagli enti di cui al precedente art. 1, alla data del 1° giugno 1975.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 maggio 1979

MATTARELLA

LEGGE 25 maggio 1979, n. **99**.

Nuove norme per l'erogazione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati psichici irrecuperabili.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 26 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati psichici irrecuperabili, previsto dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58 e 4 aprile 1969, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, nella misura prevista per la pensione sociale dello Stato, diminuita di L. 1.000.

Art. 2.

Ai componenti delle commissioni sanitarie provinciali di cui all'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1969, n. 8, spetta un'indennità di L. 1.300 per ogni pratica definità; al segretario detta indennità è dovuta in L. 700 per ogni pratica definita.

Art. 3.

Ove il minorato psichico non abbia rappresentante legale, l'istanza e la dichiarazione prevista dal n. 4 dell'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1969, n. 8, sono sottoscritte dal sindaco del comune di residenza o da chi ne fa le veci, il quale designa, possibilmente in un componente del nucleo familiare del minorato, la persona legittimata a ricevere i pagamenti per conto del beneficiario fino all'eventuale nomina del rappresentante legale. In assenza di un familiare designa persona di sua fiducia la quale riscuote ed amministra l'assegno nell'interesse del minorato.

Art. 4.

E' fatto obbligo agli intestatari degli assegni mensili di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58 e 4 aprile 1969, n. 8, di comunicare immediatamente ogni beneficio pensionistico di cui il beneficiario venga a godere, nonché il cambio di residenza ed il decesso del beneficiario stesso.

E' demandato ai sindaci il compito di accertare la posizione pensionistica dei richiedenti l'assegno. Essi debbono comunicare, ogni sei mesi, all'assessorato regionale degli enti locali, mediante elenchi aggiornati sugli schedari degli uffici comunali, le cancellazioni anagrafiche operate per cambio di residenza del beneficiario e per decesso, nonché le eventuali pensioni od assegni a qualsiasi titolo, diretti o di reversibilità, di cui i beneficiari medesimi vengano a fruire in aggiunta all'assegno regionale.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari comunque incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni, per l'anno finanziario 1979, destinata quanto a L. 30.000.000 per la concessione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori e quanto a lire 2.770 milioni per la concessione dell'assegno mensile ai minorati psichici irrecuperabili.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1979.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

In dipendenza dei precedenti commi gli stanziamenti dei capitoli 19007 e 19008 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono rispettivamente incrementati di L. 30.000.000 e di lire 2.770 milioni, previa contemporanea riduzione della complessiva somma di lire 2.800 milioni del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 maggio 1979

MATTARELLA

TRINCANATO

LEGGE 25 maggio 1979, n. **100**.

Provvedimenti per il settore zolfifero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 26 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato ad elaborare un organico programma di iniziative industriali piccole e medie, raccordato con le previsioni e gli indirizzi contenuti nel pro-

getto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, che individui i soggetti chiamati ad attuarle, i tempi di realizzazione, gli obiettivi occupazionali e le risorse finanziarie occorrenti.

Per l'elaborazione del programma di cui al precedente comma l'Ente minerario siciliano può avvalersi della collaborazione di enti e organismi nazionali specializzati e/o degli enti economici regionali.

Il programma dovrà evidenziare, in particolare, iniziative dirette alla valorizzazione delle risorse minerarie con riferimento al settore dei sali potassici nei processi di verticalizzazione mediante l'utilizzazione delle salamoie per la produzione di magnesiaci.

Il programma di cui al presente articolo, da presentare allo assessorato regionale dell'industria entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà sottoposto alla giunta regionale per le conseguenti determinazioni.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

L'Ente minerario siciliano, in relazione alle riduzioni di personale in attuazione delle disposizioni dei successivi articoli 6 e 7 e di ogni altro evento relativo all'attività produttiva, è autorizzato a sospendere, attraverso il proprio centro operativo di Caltanissetta, l'attività produttiva di alcune delle miniere di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n 42, mantenendo nelle stesse il personale strettamente indispensabile a garantire la manutenzione dei relativi sotterranei e dei servizi esterni, nonché a trasferire il personale in esubero di tali unità nelle altre miniere in produzione, secondo le effettive esigenze che si manifesteranno nelle medesime.

A tal fine l'Ente minerario siciliano predispone, entro il 30 novembre di ogni anno ad iniziare dal 1980, apposita analitica relazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, previo parere della competente commissione legislativa della assemblea regionale.

L'Ente minerario siciliano è altresì autorizzato ad acquisire, dalla Sochimisi S.p.a., in liquidazione, la proprietà dello stabilimento di Dittaino e a procedere alla ristrutturazione e al potenziamento dello stesso.

Art. 3.

Gli impiegati già trasferiti nello speciale servizio istituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, ed in servizio al 1° gennaio 1979 presso le miniere di zolfo, lo stabilimento di Dittaino e il centro operativo di Caltanissetta, sono destinati presso dette unità secondo criteri di mobilità in relazione alle esigenze di gestione di ciascuna.

E' abrogato il seconda comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Gli impiegati di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, oltre che per le finalità previste nel secondo comma dello stesso articolo, possono essere utilizzati per tutte le esigenze del settore zolfifero e presso uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale.

Gli oneri restano a carico del relativo fondo speciale a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano.

Art. 4.

Al fine di garantire la funzionalità del centro operativo di Caltanissetta, possono essere addetti al centro medesimo gli operai occorrenti per l'espletamento dei servizi ausiliari sino ad un massimo di cinque unità.

Art. 5.

In deroga al disposto dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, per il personale già dipendente dalla Elitaliana S.p.a., in atto utilizzato per i servizi delle miniere, si applica, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i lavoratori addetti all'industria estrattiva.

Art. 6.

Per gli impiegati ed operai addetti al settore zolfifero, compresi quelli previsti al precedente art. 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiranno il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 1982, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età suindicata.

La risoluzione del rapporto di lavoro avverrà alle condizioni indicate agli articoli 6 e 8 della legge regionale 6 giugno 1975 n. 42.

Ai dipendenti licenziati che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni INPS, sarà corrisposta, in luogo della contribuzione volontaria di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, un'indennità equivalente all'ammontare della detta contribuzione volontaria, nella misura massima consentita e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, da determinarsi fermo restando quanto previsto negli ultimi due commi dello stesso art. 6.

Per i medesimi soggetti non può assumersi a carico della Regione alcun onere per assegni familiari, assistenza sanitaria e contribuzione volontaria ai fini pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sino a quando non venga eventualmente revocata la pensione INPS di cui godono i predetti dipendenti.

Art. 7.

Per gli impiegati ed operai addetti al settore zolfifero, compresi quelli previsti al precedente art. 3, anche di età inferiore a 50 anni, che abbiano raggiunto o raggiungano entro il 31 dicembre 1982 il limite di trentacinque annualità contributive o di 1.820 contributi settimanali sia obbligatori che figurativi e/o volontari, riducibili a 30 annualità o a 1.560 contributi settimanali qualora gli stessi possano far valere il diritto alla riduzione del limite pensionabile per avere prestato servizio quindicennale in sotterraneo, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 5, può procedersi, su richiesta degli interessati, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Ai predetti dipendenti è corrisposta, a carico della Regione, un'indennità *una tantum* pari ad un terzo dell'ammontare dei benefici che sarebbero loro spettati — a norma dell'art. 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 — per il periodo intercorrente tra l'anzianità contributiva conseguita e quella conseguibile, così come precisato agli ultimi due commi dello stesso art. 6. La predetta indennità *una tantum* è determinata sulla base del costo, calcolato alla data di presentazione della domanda di pensione di anzianità, dei citati benefici ed è sostitutiva dei medesimi a tutti gli effetti a decorrere dalla stessa data.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, su richiesta degli interessati, anche ai dipendenti già licenziati a norma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 42 del 1975.

Art. 8.

I benefici previsti dai precedenti articoli 6 e 7 possono essere estesi, su richiesta degli interessati, ai sei dirigenti addetti al settore zolfifero in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente alle esigenze della gestione e previo parere favorevole dell'Ente minerario siciliano, al quale è fatto divieto di sostituire i dirigenti che abbiano ottenuto la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 9.

Al fine di disporre di dati completi ed aggiornati sulla posizione assicurativa di ciascun dipendente occupato nel settore zolfifero, l'Ente minerario siciliano provvede:

a) alla formazione ed aggiornamento di uno schedario dal quale risultino tutti i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo di ciascuna unità lavorativa;

b) alla ricongiunzione delle posizioni assicurative presso la sede INPS di residenza di ciascun dipendente.

Art. 10.

Gli impianti di purificazione e ventilazione dello zolfo, di cui all'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, indispensabili per la verticalizzazione del settore zolfifero, devono essere completati non oltre il 31 dicembre 1980, utilizzando, oltre che lo stanziamento di cui al successivo art. 11, le residue disponibilità delle somme stanziate con gli articoli 20, n. 1, della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, e 8, lettera *a*, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100.

Art. 11.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione per il quadriennio 1979-82 delle miniere di zolfo, il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano ai sensi del-

l'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, già incrementato con l'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, è ulteriormente incrementato di lire 64.466 milioni, così ripartiti:

esercizio 1979, lire 11.666 milioni;
esercizio 1980, lire 19.000 milioni;
esercizio 1981, lire 17.600 milioni;
esercizio 1982, lire 16.200 milioni.

L'importo di cui all'esercizio 1979 è comprensivo della somma di lire 600 milioni per le finalità di cui al precedente art. 2, comma terzo, e di lire 250 milioni per le finalità di cui al precedente art. 10.

Il fondo di cui all'art. 13, lettera *b*, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, già incrementato con l'art. 6 della legge regionale n. 17 del 1979, è ulteriormente incrementato di lire 5.980 milioni così ripartiti:

esercizio 1979, lire 300 milioni;
esercizio 1980, lire 1.920 milioni;
esercizio 1981, lire 1.900 milioni;
esercizio 1982, lire 1.860 milioni.

Per la corresponsione dell'indennità *una tantum* di cui al precedente art. 7 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 3.000 milioni e per gli anni finanziari dal 1980 al 1982 la spesa annua di lire 1.200 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione - Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12.

Nel quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, le parole «nel permesso Vallone» sono sostituite con le seguenti: «nella zona del Vallone, in provincia di Caltanissetta».

Art. 13.

Il termine di cui all'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1979. Entro tre mesi dalla data suindicata l'Ente minerario siciliano dovrà redigere il rendiconto generale della gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29. Detto rendiconto, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente, è comunicato alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana ed è approvato dall'assessore regionale per l'industria.

E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1972, n 29.

Art. 14.

Lo stanziamento del cap. 33026 del bilancio della Regione - Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 4.300 milioni.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 650 milioni.

Art. 16.

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è autorizzata la spesa di lire 7.140 milioni.

Art. 17.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, da versarsi all'Ente minerario siciliano ad incremento del proprio fondo di dotazione e con l'obbligo di reintegrare i fondi utilizzati in attuazione del seconda comma del suddetto articolo.

Art. 18.

La parola «attuali» contenuta nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65, è soppressa.

Art. 19.

All'onere complessivo di lire 29.756 milioni previsto dalla presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 si provvede:

quanto a lire 19.756 milioni con la riduzione dello stanziamento del cap. 60759 del bilancio medesimo;

quanto a lire 10.000 milioni con la riduzione dello stanziamento del cap. 60760 del bilancio stesso.

Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, comma quarto, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 maggio 1979

MATTARELLA

GRILLO — MACALUSO

LEGGE 25 maggio 1979, n. 101.
Ulteriore proroga al comune di Lipari della concessione di acque termominerali denominata S. Calogero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 26 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'industria è autorizzato a prorogare al comune di Lipari, per la durata massima prevista dall'art. 26 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, la concessione di acque termominerali denominata S. Calogero accordata con decreto ministeriale 30 novembre 1945 e già prorogata con le leggi regionali 6 marzo 1976, n. 23 e 29 dicembre 1977, n. 99.

Art. 2.

La gestione delle acque termominerali di cui all'articolo precedente può essere affidata anche a società in cui il comune abbia una quota di partecipazione maggioritaria.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 25 maggio 1979

MATTARELLA

GRILLO

LEGGE 25 maggio 1979, n. 102.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla «Costruzioni in cemento S.p.a.» di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 26 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il laboro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori della «Costruzioni in cemento S.p.a.» di Palermo, già occupati presso lo stabilimento di Polizzi Generosa, che risultano disoccupati o sospesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi con inizio dal 1° giugno 1979 e la loro gestione sarà affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale alla «S.p.a. Siciliana precompressi» di Palermo.

Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento di quello retributivo effettivamente percepito all'atto di cessazione dell'attività dell'azienda « Costruzioni in cemento S.p.a. », per ogni giornata di effettiva presenza.

Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente i lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 per cento della retribuzione.

La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori è a carico dell'azienda « Siciliana precompressi S.p.a. » di Palermo.

Art. 3.

Nel caso l'azienda non si avvalga della facoltà di cui al terzo comma del precedente art. 1, ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi, comprendenti spese per il trattamento economico del personale insegnante, amministrativo e di consulenza e relativi oneri sociali, ammortamento o affitto locali, spese di amministrazione e per materiale di consumo e didattico individuale, si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare dell'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale n. 6 del 1° giugno 1978, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

Le somme stanziate per lo svolgimento dei corsi, nonchè quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero ed alla gestione dei corsi medesimi, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale ne dispone l'erogazione all'azienda-gestore con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'azienda-gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

Detta somma verrà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso (Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale) è incrementato dell'importo di lire 250 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo (Assessorato regionale del bilancio e delle finanze).

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 maggio 1979

MATTARELLA

MACALUSO

(11377)

LEGGE 28 maggio 1979, n. 113.

Celebrazioni in onore di Luigi Sturzo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del 2 giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione del ventesimo anniversario della morte di Luigi Sturzo, il presidente della Regione è autorizzato a promuovere un programma di iniziative dirette a celebrarne l'alta figura di studioso e di politico e a diffondere la conoscenza e lo studio del suo pensiero tra le giovani generazioni.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente i comuni, le province, le scuole di ogni ordine e grado e i centri culturali e sociali dell'Isola possono prendere iniziative tendenti a far conoscere il movimento politico dei cattolici e l'opera di Luigi Sturzo.

Il presidente della Regione è autorizzato a concedere contributi nell amisura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta necessaria per la realizzazione dei programmi di iniziative di cui al comma precedente, sentita la commissione legislativa per le questioni istituzionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

Le iniziative culturali di cui al primo comma dell'art. 2 dovranno svolgersi nel triennio 1979-81 ed essere proposte al presidente della Regione entro il 31 luglio per il 1979 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno per gli anni successivi, unitamente ad una relazione illustrativa ed ai preventivi di spesa.

Art. 4.

Per gli anni accademici 1979-80, 1980-81, 1981-82, sono istituite presso le università siciliane borse di studio di lire 500 mila ciascuna, da assegnarsi, da parte dei rispettivi consigli di facoltà di scienze politiche, lettere e magistero di ciascun ateneo, all'autore della migliore tesi di laurea, svolta per ciascun anno accademico sul pensiero e sull'opera di Luigi Sturzo.

Art. 5.

Il presidente della Regione è autorizzato altresì a dotare gratuitamente le biblioteche dei comuni, delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri culturali dell'Isola, nonché le biblioteche delle comunità dei siciliani all'estero, delle seguenti opere di Luigi Sturzo: Politica e morale; Coscienza e politica; La società, sua natura e leggi; Sociologia del soprannaturale; Del metodo sociologico; Problemi spirituali del nostro tempo; Discorsi politici; La Regione nella Nazione con scritti meridionalistici.

A tal fine il presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'« Istituto Luigi Sturzo » di Roma per un'edizione economica delle opere di cui al precedente comma.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 69 milioni 500 mila per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1981, destinata come segue:

lire 15 milioni per le finalità di cui all'art. 2;

lire 4 milioni e 500 mila per le finalità di cui all'art. 4;

lire 50 milioni per le finalità di cui all'art. 5.

Art. 7.

Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 24, è autorizzata, per il triennio 1979-1981, la spesa di lire 250 milioni, di cui lire 30 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 8.

All'onere di lire 99 milioni 500 mila derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 6 e 7, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1979.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

LEGGE 28 maggio 1979, n. **114**.

Riconoscimento di servizi al personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 2 *giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dell'amministrazione regionale di cui ai ruoli istituiti con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni, ivi compreso il personale di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1967, n. 47, e successive modificazioni, e a quello inquadrato ai sensi della legge 6 marzo 1968, n. 219 e della legge regionale 25 luglio 1969, n. 25, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, oppure al 31 dicembre 1978, che abbia prestato servizio presso gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o altri enti pubblici sottoposti a tutela o a vigilanza dello Stato o della Regione o, a qualsiasi titolo, alle dipendenze di uffici centrali o periferici dell'amministrazione regionale, i relativi periodi di servizio, in quanto già comunque non valutati ai sensi di particolari, disposizioni, vengono riconosciuti agli effetti giuridici, in aggiunta all'anzianità di servizio posseduta al 31 dicembre 1978, o, se cessato dal servizio anteriormente a tale data, in aggiunta all'anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, nei seguenti limiti:

a) servizio prestato in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori, nella misura del 60 per cento e fino ad un massimo di anni quattro;

b) servizio prestato in qualifiche o carriere immediatamente inferiori, nella misura del 40 per cento e fino ad un massimo di tre anni.

I servizi di cui sopra, anche cumulati, non possono essere riconosciuti complessivamente per più di quattro anni.

In analoga misura è riconosciuto il servizio di cui all'art. 84, quarto comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

La corrispondenza dei servizi comunque prestati, considerati nel presente articolo, che non sia riferibile a specifiche qualifiche o carriere, è stabilita sulla base dei criteri adottati per l'immissione nei ruoli.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo ha validità agli effetti economici a decorrere dal 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi non di ruolo di cui all'articolo precedente, in quanto già non valutati o non ricongiungibili ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono riconosciuti previo riscatto.

Sono estese a favore dei dipendenti della Regione siciliana e con la medesima decorrenza, le disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Per le finalità dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ai dipendenti della Regione siciliana, cessati dal servizio senza diritto a pensione, che, in base agli articoli 1 e 2 della medesima legge o ad altra norma agli stessi applicabile, abbiano chiesto o chiedano ai fini del trattamento di quiescenza la ricongiunzione presso altra gestione dei periodi di servizio prestati nell'amministrazione regionale, è dovuta l'indennità di buonuscita in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità.

Art. 3.

I benefici di cui all'art. 1 non si applicano al personale inquadrato ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, ed a quello che ha effettuato o effettuerà il passaggio alla qualifica superiore ai sensi delle disposizioni transitorie della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, limitatamente al servizio prestato nella qualifica di provenienza.

Gli stessi benefici sono cumulabili, nei limiti di cui all'art. 1, con quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, solo per la parte eventualmente eccedente l'anzianità non valutata per effetto dell'art. 75, secondo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 4.

Il riconoscimento dei servizi di cui alla presente legge è effettuato a domanda dei dipendenti interessati o dei loro aventi causa da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, è abrogato.

Art. 6.

All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in lire 150 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 si provvede con gli stanziamenti autorizzati dai capitoli per emolumenti al personale del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

LEGGE 28 maggio 1979, n. **115**.

Provvidenze per il settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 2 *giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17 e 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro e di grano duro danneggiato a causa delle avversità atmosferiche e della infestazione di cimice del frumento (*Aelia rostrata*), relative al raccolto 1979.

La misura della anticipazione per le operazioni di ammasso di cui al precedente comma è stabilita rispettivamente in L. 25.500 e in L. 22.000 per quintale di prodotto conferito.

Il limite massimo di conferimento di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è elevato a 500 quintali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 1.840 milioni.

Art. 2.

E' autorizzata, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario in corso da destinare a prestiti di conduzione a tasso agevolato di importo inferiore a lire cinque milioni.

Art. 3.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo straordinario alle cooperative agricole socie della Amandes S.p.a. di Barrafranca, sino alla concorrenza di lire 150 milioni da destinare alla ricostituzione ed adeguamento del capitale sociale della società a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Le provvidenze di cui alla legge regionale 17 marzo 1979, n. 42, sono prorogate fino al 30 novembre 1979.

Per le finalità del comma precedente è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 160 milioni.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 2.300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 2.150 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio medesimo e quanto a lire 150 milioni, per le finalità del precedente art. 2, con le assegnazioni di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, a valere sui programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

ALEPPO

Art. 3.

All'onere di lire 10.600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 10 mila milioni, con le entrate previste dal precedente articolo e quanto quanto a lire 600 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 4.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

Titolo II - categoria VI - rubrica 2 - cap. 2711 (nuova istituzione) /05 - 1.2.6. - /1 « Somma da versare dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana », più lire 10 mila milioni.

Spesa:

Cap. 55464. — Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, più lire 600 milioni.

Cap. 75209. — Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, più lire 10 mila milioni.

Cap. 60751. — Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, meno lire 600 milioni.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

ALEPPO — PIZZO

LEGGE 28 maggio 1979, n. 116.

Incremento del fondo di cui all'art. 3, n. 5, lettera b, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modifiche, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 2 *giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di cui all'art. 3, n. 5, lettera *b*), della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è incrementato di lire 10 mila milioni per concorso interessi a favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, convenzionati con il medesimo IRCAC, che effettuano finanziamenti a cooperative agricole e loro consorzi per l'ammasso volontario di uva ai sensi della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, e successive integrazioni e modifiche.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, e successive modifiche, è autorizzata, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 13 della suddetta legge, la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

In aderenza a quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana è autorizzato a versare anticipatamente e fino alla concorrenza di lire 10.000 milioni, all'entrata del bilancio della Regione, le somme eccedenti il fabbisogno finanziario occorrente per le finalità della predetta legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

LEGGE 28 maggio 1979, n. 117.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale del dramma antico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 2 *giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Istituto nazionale del dramma antico un contributo straordinario di lire 200 milioni per il risanamento della situazione finanziaria.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

All'onere relativo, ricadente nell'esercizio finanziario 1979, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 28 maggio 1979, n. 118.

Pagamento a saldo delle spese per le scuole materne gestite ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del 2 giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di buonuscita o di fine servizio, compresi i relativi oneri riflessi, al personale in servizio sino al 31 agosto 1975 nelle scuole materne gestite dai patronati scolastici ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, nonché per eventuali oneri riflessi per il servizio di supplenza prestato nelle scuole materne medesime nel periodo sopraindicato, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

« Titolo I - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, rubrica 2, categoria II, cap. 36602 (*nuova istituzione*) 2.4.1./2.2.1./1/1/04-/1/l.r. n. 51 del 1969 - l.r. n. 2 del 1972: " Indennità di buonuscita, comprensiva degli oneri riflessi, da liquidare al personale delle scuole materne gestite dai patronati scolastici, in servizio sino al 31 agosto 1975 ", più lire 100 miloini.

Titolo II - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, cap. 60751: " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso " meno lire 100 milioni ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 28 maggio 1979, n. 119.

Rimborso delle spese anticipate dall'ENAIP per la gestione 1975 dei centri di servizi culturali operanti in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del 2 giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in favore dell'ENAIP (Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale) la somma di lire 117 milioni, quale rimborso delle somme dallo stesso ente anticipate per la gestione dei centri di servizio culturale di Agrigento, Enna e Trapani nell'anno 1975.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 117 milioni.

All'onere relativo, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1979.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 28 maggio 1979, n. 120.

Convalida dei decreti emanati dal presidente della Regione concernenti prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del 2 giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del presidente della Regione emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, n. 11/A del 18 aprile 1978 e n. 25078 del 12 maggio 1978 concernenti il prelevamento rispettivamente di L. 200.000.000 e di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1978.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

D'ACQUISTO

LEGGE 28 maggio 1979, n. 121.

Norme in materia di gestione degli alloggi regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del 2 giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione degli alloggi popolari e dei locali destinati ad attività artigiane, che saranno costruiti a totale carico della Regione o comunque di proprietà della Regione, è affidata agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Con la stessa decorrenza è trasferita agli istituti medesimi la gestione degli alloggi popolari e dei locali destinati ad attività artigiane — costruiti a totale carico della Regione o comunque di proprietà della Regione — già affidata agli enti e società di cui al n. 13 dell'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche.

Art. 2.

Il personale in servizio stabile e a tempo indeterminato, secondo le risultanze della relativa posizione assicurativa, e non collocato in quiescenza alla data del 28 febbraio 1979 — dipendente dagli enti e società di cui al secondo comma dell'articolo precedente — è trasferito, a domanda, agli istituti autonomi per le case popolari o, dopo la sua costituzione, presso il consorzio regionale fra gli istituti autonomi case popolari della Sicilia secondo le disposizioni del presente articolo, limitatamente alle unità già destinate, presso gli enti di appartenenza, alla gestione degli alloggi e dei locali di cui allo stesso comma.

La domanda di trasferimento deve essere presentata dagli interessati alla presidenza della Regione ed all'ente di appartenenza entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il presidente della Regione, previa l'individuazione delle unità di personale da trasferire, provvede con proprio decreto al trasferimento del personale suddetto agli istituti autonomi per le case popolari aventi sede nella Regione ed al consorzio regionale per gli istituti autonomi case popolari della Sicilia, sentiti gli istituti medesimi.

Con delibera dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari o del consorzio regionale per gli istituti autonomi case popolari della Sicilia sarà provveduto all'inquadramento del personale trasferito, anche in soprannumero rispetto al ruolo organico, tenendo conto congiuntamente, ai fini dell'attribuzione della categoria e della classe di inquadramento, della natura delle mansioni già esercitate e del titolo di studio posseduto da ciascuna unità.

Al personale trasferito ai sensi del presente articolo deve essere comunque assicurato un trattamento economico globale non inferiore a quello goduto presso l'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1978. Eventuali differenze in più sono conservate a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti.

Rimane a carico del personale trasferito il versamento dell'importo eventualmente occorrente per equiparare la propria posizione, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a quella prevista dall'ordinamento degli istituti autonomi per le case popolari e del consorzio regionale per gli istituti autonomi case popolari della Sicilia presso i quali è destinato, in relazione all'anzianità contributiva già maturata.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

CARDILLO

LEGGE 28 maggio 1979, n. 122.

Norme finanziarie per l'attuazione di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del 2 giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *d*) dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è sostituita dalla seguente:

« *d*) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi dell'emigrazione, con la partecipazione di rappresentanze dirette degli emigrati. Le rappresentanze sono scelte dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale — sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia, nonché la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana — e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i Paesi europei ed a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nella scelta delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari Paesi ».

Art. 2.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui al precedente articolo con le modalità dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 60.

Ai fini del pagamento delle spese di viaggio, i biglietti di andata e ritorno dovranno essere esibiti durante i lavori della conferenza.

Art. 3.

Il regolamento di esecuzione emanato a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, ha efficacia fino al 31 dicembre 1979.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, relativi al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della consulta regionale dell'emigrazione, nonchè dall'art. 2 della presente legge, relativi al rimborso delle spese di viaggio ai componenti le rappresentanze degli emigrati partecipanti alla conferenza regionale dell'emigrazione, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, connessi sia con l'attuazione dei compiti ed il funzionamento della consulta regionale della emigrazione, sia con l'organizzazione e lo svolgimento della conferenza regionale dell'emigrazione, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni.

Art. 5.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale - titolo I - rubrica 6 - categoria III - codici 3.2.4/4.1.5/1/1/07/-/1/-:

Cap. 34351 (*nuova istituzione*). — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della consulta regionale dell'emigrazione; rimborso spese di viaggio ai componenti le rappresentanze degli emigrati partecipanti alla conferenza regionale dell'emigrazione, più 75 milioni.

Cap. 34352 (*modificata la denominazione*). — Spese per l'attuazione dei compiti ed il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione, nonchè per la organizzazione e lo svolgimento della conferenza regionale dell'emigrazione, più 75 milioni.

Art. 6.

All'aumento della spesa di lire 150 milioni di cui al precedente articolo, si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978, utilizzabili a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 7.

Il cap. 134351 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, compreso nell'annesso n. 1 del bilancio medesimo, corrispondente al cap. 34351 istituito con l'art. 5 della presente legge, è soppresso.

I residui vigenti al 1° gennaio 1979 sul predetto soppresso capitolo aggiunto e di titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso, si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al citato cap. 34351 di nuova istituzione.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 28 maggio 1979, n. **123.**

Liquidazione a saldo degli assegni familiari agli artigiani di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1977 e precedenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 2 *giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. 33007 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è destinato anche alla liquidazione degli assegni familiari agli artigiani di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni dal 1974 al 1977.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 28 maggio 1979, n. **124.**

Modifica della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, recante provvedimenti per lo sviluppo delle isole minori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 2 *giugno* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 16-*ter* della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, inserito con l'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, sono soppressi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 maggio 1979

MATTARELLA

GIULIANO

(11378)

LEGGE 16 luglio 1979, n. **165.**

Norme per la prevenzione e la cura delle malattie da gozzo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 21 *luglio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di eliminare l'endemia gozzigena e le malattie a questa connesse nelle zone interessate della Sicilia, sono autorizzati, per il biennio 1979-80, gli interventi di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sono individuati i comuni della Sicilia interessati all'endemia gozzigena e le relative variazioni.

La prima individuazione dei comuni di cui al precedente comma sarà effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(*Si omette l'art. 3 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 4.

In attesa dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali l'assessore regionale per la sanità, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, è autorizzato:

a) finanziare ai comuni interessati la spesa per le attrezzature e per la gestione di ambulatori gratuiti, specializzati nella prevenzione e cura delle malattie da gozzo al servizio di uno o più comuni;

b) a stipulare convenzioni con le università siciliane per lo studio sistematico dell'endemia gozzigena nelle zone interessate e delle relative prevenzioni e cura, nonché per l'erogazione del servizio *in loco;*

c) ad attuare un programma di informazione sulle malattie da gozzo e sulle relative prevenzioni e cura, nonché ad organizzare convegni sanitari per lo studio delle stesse malattie.

I locali degli ambulatori di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono forniti dai comuni.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il biennio 1979-1980, la spesa complessiva di lire 700 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

La spesa di lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso è così destinata:

(*alinea omesso, in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

lire 420 milioni per le finalità dell'art. 4, lettere *a*) e *b*) (spese per attrezzature di ambulatori e per convenzioni da stipularsi), di cui lire 370 milioni per le finalità della lett. *a*) e lire 50 milioni per le finalità della lett. *b*);

lire 30 milioni per le finalità dell'art. 4, lett. *c*) (spese per programmi di informazione sulle malattie da gozzo, nonchè per convegni sanitari).

All'onere di lire 500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per lo anno 1979.

L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1980 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 luglio 1979

MATTARELLA

PLACENTI

LEGGE 16 luglio 1979, n. 166.

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1972, n. 7 e 18 agosto 1978, n. 49, recanti provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 21 *luglio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di un organico provvedimento sulle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana, i contributi regionali relativi agli esercizi finanziari 1978 e 1979 per l'attività del teatro massimo Bellini di Catania sono corrisposti al comune di Catania nella misura del 90 per cento a presentazione del preventivo di spesa, con le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49. Il saldo sarà corrisposto a presentazione del consuntivo deliberato dal comune di Catania.

Art. 2.

I contributi regionali relativi agli esercizi finanziari 1978 e 1979 per le attività dell'Ente autonomo teatro Massimo di Palermo sono corrisposti nella misura del 90 per cento a presentazione del preventivo di spesa, con le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49. Il saldo sarà corrisposto a presentazione del conto consuntivo deliberato dal competente organo dell'Ente autonomo teatro Massimo di Palermo.

Art. 3.

Per l'esercizio 1979 viene erogato un contributo *una tantum* di lire 700 milioni per l'attività dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana ad integrazione dello stanziamento iscritto in bilancio per l'anno finanziario 1979.

Art. 4.

Le disposizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, sono prorogate per l'anno 1979.

Per le finalità dell'art. 2 della predetta legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è autorizzata, per l'anno 1979, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni da ripartire in parti uguali fra il teatro Massimo di Palermo ed il teatro Bellini di Catania.

Art. 5.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, gli stanziamenti dei capitoli 48001, 48002, 48004 e 48008 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - sono incrementati rispettivamente dell'importo di lire 700 milioni, 1.400 milioni, 1.400 milioni e 1.000 milioni ed è corrispondentemente ridotto dell'importo di lire 2.304 milioni lo stanziamento del cap. 60751 e di lire 2.196 milioni quello del cap. 60759 del bilancio medesimo - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 luglio 1979

MATTARELLA

GIULIANO

(11379)

LEGGE 21 luglio 1979, n. 173.

Concessione di un assegno agli orfani degli emigrati Gioacchino, Vincenzo e Lucio Bellino, Giuseppe Occorso ed Emanuele Mario Prestipino e del brigadiere di pubblica sicurezza Vincenzo Russo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 26 *luglio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso in favore di ciascuno degli orfani minorenni dei fratelli Gioacchino, Vincenzo e Lucio Bellino, nativi di Castelbuono, e di Emanuele Mario Prestipino, nativo di Sant'Angelo di Brolo, che hanno perduto la vita unitamente ai fratelli Giuseppe e Pietro Occorso a seguito della esplosione avvenuta in una acciaieria di Welbert nella Repubblica federale tedesca il 4 aprile 1979, un assegno annuo di lire 600 mila.

L'assegno di cui al comma precedente è concesso anche ai figli legittimi dei lavoratori Giuseppe Occorso ed Emanuele Mario Prestipino che nasceranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

E' concesso a favore dell'orfana minorenne del brigadiere di pubblica sicurezza Russo Vincenzo, nato a Giuliana il 13 febbraio 1939 e caduto a Palermo il 6 aprile 1979 a seguito di un conflitto con banditi, un assegno annuo di lire 600 mila.

Art. 3.

La corresponsione degli assegni di cui ai precedenti articoli, da effettuarsi con erogazioni trimestrali anticipate a decorrere da maggio 1979, cessa di diritto dall'inizio del mese successivo al raggiungimento da parte di ciascun beneficiario della maggiore età.

Art. 4.

All'onere di L. 2.700.000 ricadente nell'esercizio 1979, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del comma precedente, lo stanziamento del cap. 10713 — Presidenza della Regione — è incrementato di L. 2.700.000 e lo stanziamento del cap. 60751 — Assessorato regionale del bilancio e delle finanze — è ridotto del medesimo importo.

L'onere ricadente negli esercizi successivi al 1979 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1979.

MATTARELLA

LEGGE 21 luglio 1979, n. **174.**

Incorporazione dell'Ente siciliano di elettricità nell'Ente di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 26 *luglio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente siciliano di elettricità (ESE), istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, ratificato con legge 20 luglio 1952, n. 1006, è incorporato nell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) istituito con legge regionale 10 agosto 1965, n. 21.

Art. 2.

L'Ente di sviluppo agricolo assume tutti i diritti e gli obblighi dell'ente estinto.

Art. 3.

Il personale dell'Ente siciliano di elettricità regolarmente assunto ed in servizio alle date del 1° gennaio 1978 ed a quella di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di impiego pubblico, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Ente di sviluppo agricolo nelle carriere e nelle qualifiche corrispondenti a quelle possedute, salvi restando la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale trattamento economico più favorevole è conservato come assegno personale riassorbibile con qualsiasi ulteriore incremento della retribuzione.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al predetto personale è riconosciuto il servizio prestato presso l'ente di provenienza.

Art. 4.

Per il pagamento dei debiti dell'Ente siciliano di elettricità esistenti all'entrata in vigore della presente legge, non coperti da crediti esigibili, e risultanti da delibere regolarmente assunte, è autorizzata la spesa di lire 44 milioni da versare all'Ente di sviluppo agricolo sulla base di un rendiconto da presentare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

I crediti riscossi successivamente a tale ultima data saranno versati in entrata nel bilancio della Regione.

Art. 5.

All'onere di lire 44 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979, si provvede utilizzando, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, parte delle economie accertate sul cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 6.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è introdotta la seguente variazione: Assessorato regionale agricoltura e foreste - titolo I - rubrica 5 - categoria IV codici 4.5.1/5.1.3/1/1/10/-/1 cap. 16002 (nuova istituzione) « Somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) per il pagamento dei debiti dell'Ente siciliano di elettricità », più 44 milioni.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1979

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 21 luglio 1979, n. **175.**

Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 26 *luglio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 82 e seguenti dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, il termine per l'esame dei bilanci preventivi 1979 e 1980 dei comuni e delle province da parte della competente commissione provinciale di controllo è fissato in giorni trenta dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento.

La commissione provinciale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

Decorso il suindicato termine assegnato alla commissione provinciale di controllo senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

Art. 2.

In deroga alle norme vigenti, le province, i comuni, i consorzi siciliani e le loro aziende possono procedere ad assunzione di personale straordinario con l'osservanza delle disposizioni dei commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modifiche nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

A tal fine, gli organi consiliari delle province, dei comuni e dei consorzi e le commissioni delle loro aziende, con delibera motivata adottata col voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica autorizzano il presidente o il sindaco a richiedere agli uffici di collocamento il personale in possesso dei requisiti richiesti, in relazione al disimpegno delle mansioni cui è destinato, iscritto nelle liste ordinarie.

L'ufficio di collocamento procede all'avviamento al lavoro del personale richiesto sulla base della graduatoria e dando comunicazione scritta ai disoccupati interessati con preavviso di almeno cinque giorni.

E' fatto divieto di ogni diversa utilizzazione del personale straordinario assunto ai sensi della presente legge. La inosservanza di tale vincolo dà luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri.

Art 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1979

MATTARELLA

TRINCANATO

LEGGE 21 luglio 1979, n. **176.**

Modifica degli articoli 51-bis e 141-bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana introdotti con gli articoli 7 e 15 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 26 *luglio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 51-*bis* dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I regolamenti dovranno prevedere, tra l'altro:

a) l'obbligatorietà del parere delle commissioni consiliari per l'adozione delle deliberazioni di competenza del consiglio concernenti le materie di cui ai numeri 1, 3 e 4 — con esclusione del conto consuntivo —, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 dell'art. 51;

b) che si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni dalla stessa data ».

Art. 2.

All'art. 141-*bis* dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è aggiunto il seguente periodo:

« I pareri delle stesse commissioni sono obbligatori nelle materie di cui ai numeri 1, 3, 4 — con esclusione del conto consuntivo — 9, 10, 11 e 12 dell'art. 141 ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1979

MATTARELLA

TRINCANATO

LEGGE 21 luglio 1979, n. **177**.

Erezione in comune autonomo con la denominazione di « Priolo Gargallo » delle frazioni Priolo Gargallo del comune di Siracusa e San Focà del comune di Melilli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 26 *luglio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Priolo Gargallo del comune di Siracusa e la frazione di San Focà del comune di Melilli sono erette in comune autonomo con la denominazione di « Priolo Gargallo ».

Art. 2.

Al comune di Priolo Gargallo è assegnato un territorio di ettari 5.759 are 05 centiare 76, di cui 3.216 ettari 15 are e 24 centiare di territorio ceduto dal comune di Siracusa e corrispondente ai fogli di mappa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nonché 2.542 ettari 90 are e 52 centiare di territorio ceduto dal comune di Melilli e corrispondente ai fogli di mappa 59 (in parte), 60 (in parte), 70, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 conformemente a quanto risulta dai quadri A e B della relazione tecnica allegata alla presente legge.

Art. 3.

Il presidente della Regione siciliana provvederà con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1979

MATTARELLA

TRINCANATO

(*Omissis*).

LEGGE 26 luglio 1979, n. **178**.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979 (primo provvedimento) e modifica all'art. 26, lettera c), della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 26 *luglio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 1.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 3.

Alla maggiore spesa netta autorizzata dalla presente legge e risultante dalla tabella *B*, si provvede con la maggiore entrata prevista nella tabella *A* e per lire 2.000 milioni con le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 in relazione al successivo art. 11.

Art. 4.

In dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 143 — Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale — sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1979 le spese di lire 1.000 milioni, 150 milioni e 4 milioni che si iscrivono rispettivamente ai capitoli di nuova istituzione 10329, 10330 e 10331 - presidenza della Regione.

Art. 5.

Per le finalità di cui alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, art. 7, ultimo comma, modificata dalla legge regionale 2 maggio 1963, n. 28, art. 1, relativa al pagamento del contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, è autorizzata per l'anno 1979 l'ulteriore spesa di lire 400 milioni che si iscrive al cap. 15004 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è inserito il cap. 20210 - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 7.

L'assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere al personale indicato nell'art. 7, sesto comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, in attesa che il medesimo venga collocato nel ruolo di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e successive modificazioni, la retribuzione del parametro iniziale del personale delle scuole materne regionali; la relativa spesa graverà sullo stanziamento del cap. 36601 del bilancio della Regione per l'anno in corso, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 1 del 1979.

Per le finalità previste dall'art. 10, terzo e quarto comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e dall'art. 7, sesto comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 9 milioni che si iscrive al cap. 36654 - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 8.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad organizzare corsi di qualificazione per il personale che i comuni adibiranno ai servizi di assistenza scolastica.

Per la finalità di cui al precedente comma è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 15 milioni che si iscrive al capitolo 38705 di nuova istituzione.

Art. 9.

Per il pagamento, a favore degli allievi che frequentano i corsi di formazione per il personale sanitario non medico istituiti presso le università dell'Isola, dell'assegno di studio e delle indennità a titolo di rimborso spese previsti dall'art. 10, primo e secondo comma, della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, è autorizzata per l'anno 1979, la spesa di lire 400 milioni che si iscrive al cap. 42822 di nuova istituzione - Assessorato regionale della sanità.

Art. 10.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è ulteriormente incrementata per l'esercizio finanziario 1979 di lire 50 milioni, che si iscrivono al cap. 47653 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 11.

Le disposizioni di cui all'art. 6, primo e secondo comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, sono estese alla economia accertata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 sul cap. 55306 relativo alla spesa autorizzata dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 27.

Art. 12.

E' autorizzata la reiscrizione della somma di L. 120.850.000 che si iscrive al cap. 55883 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per provvedere al pagamento di obbligazioni assunte con decreti regolarmente registrati alla Corte dei conti e non contabilizzate tra le somme perente.

La predetta somma è destinata al pagamento dei lavori eseguiti di trasformazione in rotabile della via rurale che collega la strada statale n 121 al centro abitato del comune di Misilmeri.

Art. 13.

Il limite trentacinquennale di impegno iscritto con l'art. 22 della legge 2 gennaio 1979, n. 3, al cap. 68561 — Assessorato regionale dei lavori pubblici — per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, è elevato di lire 35 milioni.

Art. 14.

Sono autorizzate le reiscrizioni delle somme di L. 603.500.000 al cap. 81352 di nuova istituzione, di L. 319.000.000 al cap. 81501 e di L. 114.500.000 al cap. 82251 di nuova istituzione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Assessorato regionale della sanità, per provvedere al pagamento di obbligazioni per le finalità di cui alla denominazione dei capitoli medesimi, assunte con decreti regolarmente registrati alla Corte dei conti e non contabilizzate tra le somme perente.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente comma e delle conseguenti variazioni introdotte con la tabella *B* allegata alla presente legge, i capitoli 181352 e 182251 - Assessorato regionale della sanità, aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, compresi nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, corrispondenti ai capitoli 81352 e 82251 di nuova istituzione, sono soppressi.

I residui risultanti al 1° gennaio 1979 sui predetti soppressi capitoli aggiunti 181352 e 182251 ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi, si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai citati capitoli 81352 e 82251 di nuova istituzione.

Art. 15.

E' ripristinato lo stanziamento di lire 1.500 milioni per interventi di tipo conservativo nei complessi boscati esistenti, stornato per le finalità di cui alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 71.

La somma predetta sarà versata nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per le finalità di cui al precedente comma indicata all'art. 1, lettera *c*, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente comma e delle conseguenti variazioni introdotte con la tabella *C* allegata alla presente legge nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979, il cap. 6018 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, compreso nell'annesso n. 1, corrispondente al cap. 2018 di nuova istituzione, è soppresso.

I residui risultanti al 1° gennaio 1979 sul predetto soppresso capitolo aggiunto 6018 ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso, si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al citato cap. 2018 di nuova istituzione.

Titolo II

MODIFICA DELL'ART. 26, LETTERA C, DELLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1979, N. 17

Art. 16.

A modifica dell'art. 26 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, recante, interventi straordinari e norme per l'EMS, l'ESPI e l'AZASI, all'onere di lire 73.565 milioni, previsto dalla lettera *c* per le finalità degli articoli 1 e 10 della legge stessa, si fa fronte con parte dell'incremento delle entrate tributarie per l'esercizio finanziario 1979 per i capitoli indicati nella tabella *A* della presente legge.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1979

MATTARELLA

ORDILE — D'ACQUISTO

(*Omissis*).

(11380)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803530)